

N. 2273-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2490)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 marzo 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame è stato sottoscritto, come illustrato nella relazione governativa al disegno di legge di ratifica, per l'aggiornamento della Convenzione italo-iugoslava del 1959 sul servizio ferroviario di frontiera, ratificata dall'Italia a seguito della legge 12 agosto 1962, n. 1428. Rispetto a tale accordo la Slovenia si dichiarava nel 1992 Sato successore della ex Jugoslavia, sostenendo nel contempo la necessità di negoziare un nuovo trattato che ne modificasse alcuni aspetti tecnici, concretizzato ora nella Convenzione in esame. Si ricorda altresì che tanto l'Italia quanto la Slovenia sono Parti della Convenzione multilaterale relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), ratificata dall'Italia a seguito della legge 18 dicembre 1984, n. 976.

Dopo una serie di definizioni (articolo 2), l'articolo 3 individua le linee di confine e le stazioni di frontiera attraverso cui si svolgerà il traffico ferroviario italo-sloveno, e l'articolo 4 detta norme generali sul servizio ferroviario di frontiera e sul punto di sutura tariffaria, che viene stabilito sul confine di Stato.

L'articolo 5 fissa i criteri per il calcolo delle prestazioni effettuate da una rete a favore dell'altra e l'articolo 6 permette alla rete limitrofa di mantenere proprie rappresentanze nelle stazioni di scambio, mentre l'articolo 7 concede ad essa l'uso, nelle stazioni di scambio, di locali, attrezzature e mezzi di comunicazione, dietro pagamento di un canone annuale alla rete proprietaria.

Gli articoli 8 e 9 trattano dei controlli di frontiera - per i quali è prevista la stipula di un ulteriore accordo - e della sicurezza sulle linee ferroviarie di confine, rispetto a cui il personale della rete limitrofa deve contribuire avvisando prontamente le autorità competenti in caso di minacce all'ordinato svolgimento del servizio.

L'uso delle rispettive lingue è disciplinato dall'articolo 10, sia rispetto alle comunicazioni che alla documentazione: il personale in servi-

zio deve conoscere la lingua dell'altro Stato a un livello sufficiente per l'espletamento del servizio.

L'articolo 11 si occupa dello stato giuridico del personale, soggetto alla legge dello Stato in cui si trova ad operare, ma alle misure disciplinari previste dalla rete di appartenenza.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono l'obbligo di assistenza reciproca e la disciplina dei permessi di servizio per il passaggio della frontiera e la permanenza nell'altro Stato, che vengono rilasciati per un quinquennio.

Gli articoli da 15 a 18 concedono esenzioni doganali agli oggetti di uso personale degli agenti ferroviari nonché ai materiali e parti di ricambio delle due reti, e inoltre permettono il rimpatrio libero di tutte le somme di denaro percepite per le esigenze del servizio. La spedizione di materiale connesso all'espletamento del servizio prescinde dall'Amministrazione postale, ma è soggetta a controlli doganali e valutari.

Gli articoli 19 e 20 disciplinano i servizi postali, mentre l'articolo 21 fissa i casi di responsabilità per danni a persone o danneggiamento di oggetti e colli postali o loro smarrimento.

I controlli doganali, veterinari e fitosanitari vengono disciplinati dall'articolo 23.

Le parti si riservano la facoltà di istituire una Commissione mista (articolo 24), la quale risolva i problemi che potrebbero insorgere nell'applicazione dell'accordo. Le riunioni di essa avverranno alternativamente sul territorio delle due parti contraenti.

L'articolo 25 fissa la procedura per la risoluzione delle controversie che, qualora non vengano composte in via amichevole nei normali canali diplomatici, verranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* di tre membri, due di parte e uno di un paese terzo.

Infine gli articoli 26 e 27 prevedono la durata a tempo indeterminato del trattato, l'abrogazione ad opera di esso della succitata Convenzione

italo-iugoslava del 1959 e successive integrazioni, nonchè i termini di entrata in vigore.

La relazione tecnica al disegno di legge di ratifica chiarisce che l'attuazione dell'accordo comporterà un onere inderogabile per il bilancio dello Stato di lire 8 milioni annui, a decorrere dal 1996. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica rinviene tali fondi attraverso corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto per il 1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, con l'utilizzazione parziale dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si raccomanda la sollecita approvazione.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

29 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a

quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

